

Le cooperative con amministratore unico o con amministratori senza scadenza di mandato sono irregolari. Lo conferma il Mise

Non si deve ritenere regolare la situazione di cooperative che continuano ad essere amministrate da un organo monocratico o da un organo collegiale nominato fino alla revoca; nel caso in cui il revisore inizi l'ispezione di una cooperativa che ha l'amministratore unico o un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato, deve diffidare la società a convocare l'assemblea per adeguare l'assetto amministrativo come richiesto dalla normativa. Queste le prime istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico in tema di composizione dell'organo amministrativo delle cooperative dopo le modifiche alla disciplina introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

Bilanci, dai Commercialisti focus sulle cooperative

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato un documento "Società cooperative: i bilanci dopo il d.lgs.139/2015". Lo studio si inserisce in quel filone di studi approntati dal Consiglio nazionale per supportare gli iscritti e gli operatori nell'attività tecnica di implementazione delle disposizioni normative. Nello specifico, il documento è volto a definire il

comportamento contabile delle società cooperative alla luce dell'introduzione del D.Lgs 139/2015 – che, si ricorda, ha novellato sostanzialmente le norme del codice civile dedicate al bilancio – dei principi contabili nazionali e dei recenti pronunciamenti del Ministero dello Sviluppo Economico.

Società cooperative. L'art. 183 del Tuir è applicabile anche allo scioglimento (seguito da liquidazione) di una cooperativa disposto dall'autorità di vigilanza ex art. 2545-septiesdecies c.c.

In caso di liquidazione amministrativa, conseguente allo scioglimento di una cooperativa disposto dall'autorità di vigilanza ex dell'art. 1 della L. n. 400/1975, applicabile l'articolo 183 del TUIR che in materia di fallimento e liquidazione coatta, dispone che ai fini delle imposte sul reddito l'intera fase del procedimento costituisce un «unico periodo d'imposta», quale che sia la sua durata ed anche in caso di esercizio provvisorio. È questa in estrema sintesi, la risposta dell'Agenzia delle entrate ad un quesito di un commissario liquidatore contenuta nella risoluzione 14 E del 1° febbraio 2017.